

Accordo Interconfederale per l'erogazione di prestazioni ulteriori FSBA

Le Parti

Confartigianato Imprese
CNA
Casartigiani
Claai


e

Cgil
Cisl
Uil

premessato che

- con l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, le Parti hanno adeguato le fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA);
- in data 19 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro ha presentato alle Parti il nuovo Decreto Interministeriale recante disposizioni in materia di sostenibilità finanziaria, requisiti degli amministratori, criteri, requisiti degli amministratori e modalità di controllo;
- alla data odierna, il suddetto Decreto Interministeriale non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- permanendo la situazione di crisi dal punto di vista occupazionale, lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga per alcune tipologie di aziende potrebbe essere già stato completamente utilizzato;
- il d.lgs. n. 148/2015, nel combinato disposto dell'articolo 27 comma 5 lettera f) e dell'articolo 26 comma 9 lettera a), consente la possibilità di stabilire "prestazioni integrative, in termini di importo rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";
- l'art. 3 comma 3 dello Statuto di FSBA prevede la possibilità di stabilire "eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti

RA







costituenti il Fondo”;

- con Accordo Interconfederale del 13 ottobre 2015, le Parti avevano stabilito una prestazione straordinaria valida fino al 31 dicembre 2015;

convengono che

- per le sole imprese escluse dal Titolo I del d.lgs. n. 148/2015, rientranti nel campo di applicazione di FSBA, di cui all'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, che abbiano già esaurito completamente le prestazioni assicurate dalla CIG in deroga, è assicurata, previa sottoscrizione di specifico Accordo sindacale, per il 2016 e, comunque, fino alla entrata in vigore del Decreto Interministeriale richiamato in premessa, una prestazione straordinaria omologa alle prestazioni ordinarie di FSBA nella misura dell'80% del massimale previsto dall'art. 2 dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015;
- per la finalità prevista al punto precedente, potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse accantonate da FSBA fino al 31 dicembre 2015;
- la domanda di rimborso della contribuzione correlata dovrà essere inviata dall'azienda a FSBA attraverso gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs 148/2015.

Roma, 1 giugno 2016

Confartigianato

CNA

Casartigiani

Claii

Cgil

Cisl

Uil

Aut. Bilaterale

Aut. Bilaterale